

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-593 del 07/02/2017
Oggetto	D.P.R. 13 Marzo 2013, n. 59 - Ditta LOR.MAC S.R.L. con sede legale ed impianto nel Comune di Portomaggiore (FE), Via Delle Anime, 41 - Protocollo istanza SUAP dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie n. 10089 del 20/05/2016 ; Pratica Suap n. 373/2016; Autorizzazione Unica Ambientale per l'esercizio dell'attività di LAVORAZIONI MECCANICHE DI PRECISIONE DI METALLI E PLASTICA.
Proposta	n. PDET-AMB-2017-604 del 07/02/2017
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara
Dirigente adottante	PAOLA MAGRI

Questo giorno sette FEBBRAIO 2017 presso la sede di Corso Isonzo 105/a - 44121 Ferrara, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, PAOLA MAGRI, determina quanto segue.

Sinadoc. 17870/2016/MR

OGGETTO: D.P.R. 13 Marzo 2013, n. 59 - Ditta **LOR.MAC S.R.L.** con sede legale ed impianto nel Comune di Portomaggiore (FE), Via Delle Anime, 41 - Protocollo istanza SUAP dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie n. 10089 del 20/05/2016 – Pratica Suap n. 373/2016; Autorizzazione Unica Ambientale per l'esercizio dell'attività di **LAVORAZIONI MECCANICHE DI PRECISIONE DI METALLI E PLASTICA.**

LA RESPONSABILE

VISTA la domanda presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie il 20/05/2016, assunta al P.G. dell'Ente al n. 10089 in data 20/05/2016, trasmessa dall'Ufficio SUAP dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie e assunta al Prot. Gen. di ARPAE n. PGFE/2016/5616 del 06/06/2016, dalla ditta **LOR.MAC S.R.L.** con sede legale ed impianto nel Comune di Portomaggiore (FE), Via Delle Anime, 41, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59;

CONSIDERATO che la ditta richiedente effettua l'attività di **LAVORAZIONI MECCANICHE DI PRECISIONE DI METALLI E PLASTICA;**

CONSIDERATO Che la suddetta istanza viene richiesta dalla Società per ottenere il titolo abilitativo per l'impatto acustico e lo scarico di acque reflue domestiche fuori dalla pubblica fognatura tramite sistema di subirrigazione;

VISTO il D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59, *“Regolamento recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n° 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n° 35”*, ed in particolare l'art. 4 prevede che il termine massimo per la conclusione del procedimento unico non può essere superiore a 90/120 giorni (150 in caso di richiesta integrazioni);

VISTO l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. n. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento

adottato dallo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n° 160, ovvero nella determinazione motivata di cui all'articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n° 241;

VISTA la Legge 7 aprile 2014, n. 56. *“Disposizioni sulle città metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni”*;

VISTA la Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 *“Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni”*;

VISTA la Deliberazione di G.R. n. 2173 del 21.12.2015 *“Approvazione dell’assetto organizzativo generale dell’ Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (Arpae)”*;

VISTA la Deliberazione di G.R. n. 2230 del 28.12.2015 *“Misure organizzative e procedurali per l’attuazione della L.R. n.13 del 2015 e acquisizione delle risultanze istruttorie delle Unità Tecniche di Missione (UTM), decorrenza delle funzioni oggetto di riordino, Conclusione del processo di riallocazione del personale delle Province e della Città Metropolitana”*;

VISTE le Deliberazioni del Direttore Generale di ARPA n. 87/2015 e n. 96/2015 di approvazione, rispettivamente, dell’assetto organizzativo generale ed analitico dell’ Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (Arpae) e del documento manuale organizzativo di Arpae;

VISTI

- Il Dlgs 152/2006 e s.m.i.;
- La L.R. n. 3/99, e s.m.i.;
- La L.R. n. 5/06;
- La L.R. 21/2012;
- La L. 447/95

VISTE altresì

- La Delibera di G.R. n. 1053 del 09.06.2003 e successive integrazioni e rettifiche;
- La Delibera del Comitato Interministeriale del 04.02.1977 e successive modifiche e integrazioni;
- La Delibera di G. R. n. 286 del 14.02.2005 riguardante *“Direttiva concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne”*;
- La Delibera di G. R. n. 1860 del 18.12.2006 riguardante le *“Linee Guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. n. 286 del 14.02.2005”*;

CONSIDERATO che con nota di questo ufficio Prot. Gen. Arpae n. PGFE/2016/6366 del 22/06/2016 si è provveduto a richiedere alla ditta chiarimenti in merito alle emissioni in atmosfera in quanto dall'esame della documentazione allegata all'istanza si è riscontrato che nell'officina sono svolte lavorazioni meccaniche dei metalli e della plastica che potrebbero essere soggette ad autorizzazione alle emissioni in atmosfera;

CONSIDERATO che le integrazioni richieste con la precitata nota ARPAE, SAC di Ferrara, Prot. n. PGFE/2016/0006366 del 22/06/2016, pervenute tramite SUAP in data 27/07/2016 e assunte al Prot. Gen. di ARPAE-Ferrara n. PGFE/2016/7961 del 27/07/2016 non sono risultate sufficienti a chiarire gli aspetti riguardanti le emissioni in atmosfera e pertanto con nota PGFE/2016/0008796 del 17/08/2016 si è richiesto al SUAP dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie di predisporre un Preavviso di Diniego, ai sensi dell'art. 10-bis della L. 241/90, così come modificato e integrato dalla L. 15/05;

VISTE le controdeduzioni predisposte dalla ditta in data 26/08/2017 a seguito del succitato preavviso di diniego acquisite al Prot. Gen. di ARPAE n. PGFE/2016/8052 del 29/07/2016;

CONSIDERATO che con nota di questa struttura Prot. n. PGFE/2016/0008798 17/08/2016 è stato richiesto al Servizio territoriale di Arpae di effettuare un sopralluogo presso detta Ditta, al fine di verificare se nello stabilimento siano svolte attività che necessitino di autorizzazione alle emissioni in atmosfera;

PRESO ATTO dell'esito del sopralluogo del Servizio territoriale di Arpae dal quale è emerso che *“Dalle verifiche effettuate sia all'interno che all'esterno dell'Azienda, non si sono riscontrate al momento del sopralluogo emissioni in atmosfera derivanti dalle attività lavorative”* e ancora *“Relativamente all'utilizzo dei sistemi di filtrazione installati sulle Fresatrici automatiche e sulla Smerigliatrice a nastro e relative possibili problematiche legate alla reimmissione dell'aria aspirata/filtrata nell'ambiente di lavoro, si demanda all'Unità Operativa Prevenzione e Sicurezza del Lavoro dell'Azienda USL per ogni valutazione di competenza”*;

CONSIDERATO che per quanto segnalato nel precitato sopralluogo del Servizio territoriale di Arpae si è provveduto con nota Prot. Gen. n. PGFE/2016/10463 del 04/10/2016 a richiedere all'Unità Operativa Prevenzione e Sicurezza del Lavoro dell'Azienda USL di Ferrara Distretto Sud/Est un sopralluogo presso l'azienda per la verifica in merito a possibili problematiche legate alla reimmissione dell'aria aspirata/filtrata nell'ambiente di lavoro;

VISTA la nota del Dipartimento di sanità Pubblica dell'Azienda USL di Ferrara, acquisita al Prot. Gen. di Arpae n. PGFE/2017/375 del 16/01/2017, con la quale, a seguito del sopralluogo effettuato presso l'azienda in data 13/01/2017 da personale dell'Unità Operativa Prevenzione e Sicurezza del Lavoro dell'Azienda USL di Ferrara Distretto Sud/Est, è stato comunicato che:

- Esaminata la valutazione del rischio della ditta;
- Viste le lavorazioni che le macchine utensili a controllo numerico eseguono;

- Viste le caratteristiche di filtrazione degli impianti di ventilazione dell'aria interna alle suddette macchine e la periodica manutenzione dei filtri;
- Viste le caratteristiche dell'impianto di climatizzazione degli ambienti di lavoro;
- Viste le caratteristiche dell'emulsione utilizzata per il raffreddamento dei materiali in lavorazione ed i relativi sistemi di depurazione;

L'Azienda USL di Ferrara ritiene che gli effluenti delle macchine utensili possano essere reimmessi nell'ambiente di lavoro e non convogliati in atmosfera;

RICHIAMATA la nota dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie Prot. Gen n. 14888 del 28/07/2016 assunta al P.G. di ARPAE in data 29/07/2016 con il n. PGFE/2016/8052 con la quale sono stati trasmessi i seguenti pareri e dichiarazioni:

- Parere favorevole dell'Unione Valli e Delizie - Ufficio Ambiente, sotto il profilo tecnico ambientale, al rilascio dell'autorizzazione allo scarico sul suolo mediante subirrigazione delle acque reflue domestiche provenienti dai servizi igienici a servizio dell'attività, nel rispetto delle disposizioni contenute nel capitolo 4, paragrafo 4.7 della Delibera di Giunta Regionale 09 Giugno 2003 n. 1053 e delle prescrizioni generali riportate in calce al presente parere.
- Parere favorevole con prescrizioni dell'Ufficio Ambiente dell'Unione Valli e Delizie dal punto di vista della valutazione dell'impatto acustico relativo alla attività svolte dalla Ditta;
- Certificato di inesistenza della pubblica fognatura Prot. 13384 del 06/07/2016, rilasciato da HERA Spa in qualità di gestore del servizio idrico integrato;

RITENUTO, sulla base dell'istruttoria agli atti conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. n. 59/13, di poter adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale;

DATO ATTO che in applicazione delle norme sopra richiamate, ai sensi della Legge Regionale 30 Luglio 2015 n. 13, con il trasferimento alla nuova Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) delle competenze in materia ambientale dei Settori Ambiente delle Province e della Città Metropolitana di Bologna, dal 1° gennaio 2016 è divenuta operativa la riunificazione in Arpae delle funzioni istruttorie ed autorizzatorie in materia ambientale ed energetica, disposta dalla L.R. 30 luglio 2015, n. 13;

DATO ATTO che, con contratto in data 30.12.2015, sottoscritto dal Direttore Generale di Arpae, ai sensi della L.R. n. 13/2015, è stato conferito all'Ing Paola Magri incarico dirigenziale di Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni Arpae di Ferrara, con decorrenza 01/01/2016, in attuazione della DDG n. 99/2015 avente ad oggetto "Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di

posizione organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpae , a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. n. 13/2015”;

DATO ATTO che responsabile del presente procedimento amministrativo, per l’adozione dell’Autorizzazione Unica Ambientale di cui al D.P.R. 59/13, è il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni Arpae di Ferrara;

A D O T T A

L’Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi dell’art. 3 del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, da rilasciare da parte dell’ufficio Suap dell’Unione dei Comuni Valli e Delizie alla Ditta **LOR.MAC S.R.L.** con sede legale ed impianto nel Comune di Portomaggiore (FE), Via Delle Anime, 41, codice fiscale e partita Iva n. 01770890380, per l’esercizio dell’attività di **LAVORAZIONI MECCANICHE DI PRECISIONE DI METALLI E PLASTICA.**

1. Il presente atto comprende i seguenti titoli abilitativi ambientali:

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale	Ente Competente
Acqua	Autorizzazione allo scarico di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/06 (articoli 124 e 125)	Comune
Rumore	Nulla osta di impatto acustico di cui alla Legge 447/95 nelle more previste dal DPR 227/11	Comune

2. Per l’esercizio dell’attività il gestore dovrà rispettare le seguenti indicazioni e prescrizioni:

A) SCARICHI IDRICI

- 1) Lo scarico autorizzato, è quello contrassegnato con la lettera **S** sulla planimetria unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce **Allegato “A” - Tavola 2**;
- 2) Il sistema di scarico delle acque reflue sul suolo mediante subirrigazione dimensionato per n. 7 Abitanti Equivalenti dovrà avere una rete disperdente di almeno 35 m (5 m per Abitante Equivalente) e, relativamente alla manutenzione, dovrà rispettare le disposizioni contenute nel capitolo 4, paragrafo 4.7 comma IV della Deliberazione della Giunta Regionale 9 giugno 2003, n.1053;

- 3) Gli impianti di depurazione devono corrispondere a quelli indicati nella planimetria unita a questo atto sotto la voce allegato **A – Tavola 2**, oltre che descritti nella Relazione illustrativa riguardante la richiesta di autorizzazione allo scarico sul suolo o sugli strati superficiali del suolo mediante subirrigazione di cui all'istanza di Autorizzazione Unica Ambientale;
- 4) La rete fognante dovrà essere mantenuta in buona efficienza al fine di evitare ogni contaminazione delle acque sotterranee e ristagni per difficoltà di deflusso;
- 5) Si rammenta che per legge vige l'obbligo della pulizia annuale con espurgo della fossa IMHOFF e del relativo smaltimento dei fanghi, mediante ditta autorizzata ai sensi del D.Lgs. 152/06 parte quarta; il formulario di trasporto a rifiuto di detti fanghi va conservato per almeno 5 anni;
- 6) Il Legale Rappresentante della ditta "Lor.Mac. Srl" deve tenere a disposizione degli organi di controllo, i formulari che attestino le operazioni di manutenzione dei sistemi di trattamento dei reflui e di estrazione dei fanghi, come indicato nella tabella A della Delibera di Giunta n. 1053 del 09/06/2003;
- 7) Nel caso in cui, in corrispondenza dello scarico si riscontrassero depositi di materie, è fatto obbligo di provvedere alla immediata rimozione delle stesse;
- 8) Lo scarico dovrà essere mantenuto costantemente accessibile per il campionamento ed il controllo nei punti assunti, nella planimetria allegata, per gli accertamenti;
- 9) E' fatto divieto di aumentare anche temporaneamente l'inquinamento proveniente dallo scarico;
- 10) Dovrà essere garantito nel tempo il corretto stato di funzionamento dell'impianto mediante l'adozione di opportune misure manutentive; in casi di danni o di rotture ai manufatti, deve essere presa ogni misura atta a prevenire il percolamento o l'infiltrazione di reflui non trattati;

Si precisa inoltre che:

- Per gli scarichi di acque reflue domestiche di consistenza inferiore a 50 abitanti equivalenti che recapitano sul suolo o in corpo idrico superficiale, non sono fissati valori limite di emissione. Vige comunque il divieto di scarico sul suolo delle sostanze pericolose di cui al punto 2.1 dell'Allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. 152/06;
- Qualora nella zona venga realizzata la pubblica fognatura, il concessionario ha l'obbligo di provvedere ad allacciarsi alla stessa, prima della scadenza della presente autorizzazione o del suo ennesimo rinnovo;
- Le modalità di scarico sul suolo o negli strati superficiali del suolo devono evitare il verificarsi di possibili pregiudizi per la salute dell'ambiente, quali percolazioni incontrollate, inconvenienti igienici, ristagni a cielo aperto, proliferazioni di insetti;

- A norma dell'art. 101 commi 3 e 4 del D.Lgs. 152/06, gli uffici competenti potranno effettuare tutte le ispezioni che riterranno necessarie per l'accertamento delle condizioni di scarico dei liquami in qualsiasi momento. L'accesso negato agli organi di controllo è sanzionato dall'art. 137 comma 8 del D.Lgs. 152/06;

B) IMPATTO ACUSTICO

Con riguardo alla matrice rumore si dovranno osservare le seguenti prescrizioni:

- 1) L'introduzione di macchinari od impianti rumorosi (esclusa la sostituzione di macchine esistenti con altre meno rumorose) o variazioni dell'attuale organizzazione dell'attività, dovrà comportare la revisione della valutazione di impatto acustico;

Da parte del Gestore dovrà essere preventivamente inoltrata all'ARPAE formale **domanda** per ogni variazione degli impianti o del ciclo produttivo che comporti la modifica del contenuto del presente atto, secondo quanto previsto dall'art. 6 del D.P.R. n. 59/2013, e dovrà essere **comunicata** tempestivamente ogni modifica intervenuta nell'assetto proprietario e nella struttura d'impresa.

Per il **rinnovo** della presente autorizzazione **almeno sei mesi prima della scadenza** il gestore deve inviare allo SUAP dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie, una domanda in formato digitale, conformemente all'articolo 5 comma 1 e comma 2 del D.P.R. n. 59/2013.

La presente autorizzazione **ha validità di 15 anni** dalla data di rilascio del presente atto, da parte dello SUAP dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie.

Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 Luglio 1934, n. 1265.

L'efficacia della presente autorizzazione decorre dalla data del rilascio alla ditta interessata da parte dello SUAP e da tale data decorrono i termini per le prescrizioni indicati nel presente atto.

Il presente atto, firmato digitalmente, è trasmesso allo SUAP dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie, che provvede al suo rilascio al richiedente e alla trasmissione in copia al Servizio Ambiente del Comune di Portomaggiore.

SONO FATTE SALVE LE COMPETENZE IN MATERIA DI CONTROLLO, LA POTESTA' SANZIONATORIA E LE SANZIONI PREVISTE DALLA NORMATIVA DI SETTORE, IN CAPO AGLI ENTI COMPETENTI COME RIPORTATO NELLA TABELLA DI CUI AL PUNTO 1 DEL PRESENTE ATTO.

Ai sensi dell'art. 3 u.c. della L. 241/90, il soggetto destinatario del presente atto, può ricorrere nei modi di legge contro l'atto stesso, alternativamente al TAR dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 ed entro 120 gg. dal ricevimento da parte della Ditta della presente Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dallo SUAP.

Firmato Digitalmente

La Responsabile della Struttura

Ing. Paola Magri

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.